

Riunione di coordinamento in materia di contenzioso europeo – 23 ottobre 2019

Elenco delle cause pregiudiziali esaminate

Cause pregiudiziali sollevate da giudici nazionali

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
C-573/19 COMMISSIONE /ITALIA	PCM - DAGL MIN. SALUTE MIN. GIUSTIZIA MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MIN. SVILUPPO ECONOMICO MIN. AMBIENTE TERRITORIO E MARE	<u>Ambiente - Qualità dell'aria</u> Ricorso per infrazione, proposto ex art. 258 TFUE dalla Commissione europea e diretto a far constatare alla CGUE che: <ol style="list-style-type: none">1. a causa dell'inosservanza sistematica e continuata dei valori limite annuali di concentrazione di NO₂ a partire dal 2010 in alcune zone (agglomerati di Torino, Milano, Bergamo, Brescia, Firenze, Roma, Catania e Comune di Genova), la Repubblica italiana è venuta meno all'obbligo sancito dal combinato disposto dell'art. 13 e dell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;2. non avendo adottato a partire dall'11 giugno 2010 misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite per il NO₂ nelle zone indicate al punto 1, la Repubblica italiana è venuta meno anche agli obblighi imposti dall'art. 23, par. 1, della direttiva 2008/50, da solo e in combinato disposto con l'allegato XV, punto A di tale direttiva.

Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p>C-824/18 POLONIA (Complemento di pregiudiziale)*</p>	<p>PCM DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p> <p>CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA</p>	<p><u>Stato di diritto in Polonia – Diritto di accesso alla giustizia</u> Interpretazione dell'art. 2, in combinato disposto con gli artt. 4.3, terzo periodo, 6.1, e 19.1 TUE, in combinato disposto con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'art. 9.1 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio e l'art. 267, terzo comma, TFUE (<i>dubbio sulla possibile violazione del principio dello Stato di diritto, del diritto a un ricorso effettivo e alla tutela giurisdizionale effettiva, del principio di parità di trattamento e del principio di parità di trattamento nell'accesso alla funzione pubblica nel caso di ordinamenti quale quello polacco che limitano, nell'ambito delle procedure di selezione per la carica di giudice della Corte Suprema, la possibilità di ricorrere avverso provvedimenti di rigetto delle candidature rimuovendo, tra l'altro, in corso di causa la competenza dell'organo giudiziario chiamato a decidere detti ricorsi e dichiarando i giudizi pendenti estinti</i>).</p>
<p>C-462/19 SPAGNA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>MIN. LAVORO</p> <p>AGCM</p>	<p><u>Concorrenza</u> Interpretazione dell'ambito di applicazione dell'art. 101 TFUE (<i>dubbio se possano ricondursi ai divieti previsti dall'art. 101 TFUE i casi di accordi tra operatori e rappresentanti dei lavoratori che prevedano la cessione obbligatoria dei lavoratori del settore dello stivaggio portuale collegati a una società di gestione, nei confronti della quale vigeva in precedenza una riserva di attività e attualmente in regime di libero mercato, a imprese che recedono</i></p>

		<i>da tale società. In caso affermativo dubbio se l'Autorità antitrust spagnola possa infliggere ammende e penalità di mora).</i>
C-504/19 SPAGNA	PCM DAGL MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO MIN. ECONOMIA E FINANZE BANCA D'ITALIA ABI	<p><u>Diritto ad un ricorso effettivo e principio di certezza del diritto nell'ambito delle misure di risanamento degli enti creditizi</u></p> <p>Interpretazione dell'articolo 3 ("Adozione dei provvedimenti di risanamento - Legge applicabile"), paragrafo 2, della direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (<i>dubbio se sia compatibile con il diritto fondamentale a un ricorso effettivo sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché con il principio dello Stato di diritto di cui all'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea e con il principio generale della certezza del diritto un'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24/CE che comporti, nei procedimenti giurisdizionali pendenti in altri Stati membri e senza l'espletamento di ulteriori formalità, il riconoscimento degli effetti di una decisione dell'autorità amministrativa competente dello Stato di origine, intesa a modificare con effetti retroattivi il contesto normativo in essere nel momento in cui è stato avviato il procedimento e che privi di efficacia le sentenze non conformi a quanto previsto in tale nuova decisione).</i></p>
C-521/19 SPAGNA	MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO MIN. ECONOMIA E FINANZE MIN. BENI ATTIVITA' CULT. E TURISMO	<p><u>Direttiva IVA</u></p> <p>Interpretazione degli artt. 73 e 78 ("Cessioni di beni e prestazioni di servizi") della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto alla luce dei principi di neutralità, del divieto di frode</p>

		<p>fiscale e del divieto di distorsione illecita della concorrenza (<i>dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una norma nazionale che prevede che, qualora l'amministrazione tributaria accerti operazioni occulte soggette all'imposta sul valore aggiunto non fatturate, tale imposta deve ritenersi inclusa nel prezzo concordato dalle parti per tali operazioni</i>).</p>
<p>C-539/19 GERMANIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO AGCOM AGCM</p>	<p><u>Contratti di telefonia mobile</u> Interpretazione degli articoli 6 bis ("Abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio") e 6 sexies ("Fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati"), paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 531/2012, come modificato, con integrazioni, dal regolamento (UE) 2120/2015, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (<i>dubbio se il passaggio automatico alla tariffa regolamentata ai sensi dell'articolo 6 bis del regolamento sul roaming riguardi unicamente i contratti di clienti cui, sino a quel momento, si applicava la tariffa de qua o se l'articolo 6 sexies, paragrafo 3, del regolamento medesimo imponga il passaggio automatico anche per i contratti di quei clienti che beneficiavano di una tariffa di roaming speciale, cosiddetta alternativa</i>)</p>
<p>C-543/19 GERMANIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO MIN. ECONOMIA E FINANZE AGCM</p>	<p><u>Codice Doganale – Condizioni esenzione da dazi antidumping</u> Interpretazione degli artt. 1 e 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/82, istitutivo dei dazi antidumping definitivi sulle importazioni di acido citrico della Repubblica Popolare cinese. (<i>Dubbio se l'errata menzione nell'originaria fattura corrispondente agli impegni della decisione di concessione dell'esenzione osti all'esenzione dal dazio antidumping e se, in caso di</i></p>

		<i>risposta affermativa, sia ammessa la possibilità di presentare successivamente una fattura rettificata corrispondente agli impegni).</i>
C-555/19 GERMANIA	MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO AGCOM AGCM AGENTE CEDU	<p><u>Contratto di pubblicità televisiva</u></p> <p>Interpretazione dell'articolo 4.1 della direttiva 2010/13/UE (direttiva sui servizi di media audiovisivi) a norma del quale gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori coordinati (<i>dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una normativa di diritto nazionale che vieti la distribuzione di pubblicità su scala regionale nell'ambito di programmi radiotelevisivi autorizzati in tutto lo Stato membro</i>).</p>
C-570/19 IRLANDA	MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO MIN. INFRASTRUTTURE AUTORITA' REGOLAZIONE TRASPORTI	<p><u>Diritti dei passeggeri marittimi</u></p> <p>Interpretazione del regolamento (UE) n. 1177/2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, con particolare riferimento agli artt. 18 ("Trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate") e 19 ("Diritto a compensazione economica connessa al prezzo del biglietto in caso di ritardo all'arrivo") (<i>dubbio preliminare sull'applicabilità dell'art. 18 del Regolamento in presenza di un'informativa, preventiva alla cancellazione, fornita con largo anticipo dal vettore e, in caso affermativo, dubbi sull'applicabilità simultanea dell'art. 19 nel caso in cui il passeggero accetti un trasporto alternativo nonché sulla rimborsabilità dei costi aggiuntivi nel caso in cui il trasporto alternativo offerto non sia effettuato verso la destinazione</i></p>

		<p><i>finale e, in via subordinata, dubbio sulla validità dello stesso Regolamento rispetto ai principi di proporzionalità, certezza del diritto e parità di trattamento tenuto conto che i vettori aerei, a norma del regolamento n. 261/2004, non hanno l'obbligo di pagare una compensazione economica se informano il passeggero della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto).</i></p>
<p>C-538/19 ROMANIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>MIN. SALUTE</p>	<p><u>Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale</u></p> <p><i>Interpretazione dell'articolo 56 TFUE, in materia di libera prestazione di servizi e dell'articolo 20 del regolamento n. 883/2004 (dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una normativa che, da un lato, subordina l'autorizzazione da parte dell'istituzione competente a ricevere cure mediche adeguate in uno Stato membro diverso da quello di residenza alla redazione di un referto medico solo ad opera di un medico che svolge la sua attività nell'ambito del sistema di assicurazione malattia dello Stato membro di residenza, anche nel caso in cui il trattamento terapeutico cui la persona assicurata ha dato il proprio consenso, per motivi che si possono qualificare come appropriati, tenendo presente che ha il vantaggio di non creare un handicap, è prescritto solamente da un medico di un altro Stato membro, e, d'altro lato, non garantisce, nell'ambito di una procedura accessibile e previsibile, l'analisi effettiva, sotto la prospettiva medica, nell'ambito del sistema di assicurazione malattia dello Stato membro di residenza, della possibilità di applicare detto secondo parere medico espresso in un altro Stato membro</i></p>